

**Allegato b) alla delibera di Consiglio Comunale n..... del.....**

**Articolo 37 - VIGENTE**

**LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA COMMERCIALI**

Su tutto il territorio comunale, ove ammesso dalle singole zone urbanistiche, sono confermati gli esercizi commerciali con le relative superfici di vendita esistenti.

I nuovi insediamenti commerciali o gli ampliamenti degli esistenti sono possibili solo dove le norme delle singole zone urbanistiche lo consentono, entro i limiti dimensionali prefissati ed alle condizioni previste.

All'interno delle zone dove è ammessa l'attività commerciale la tipologia dell'esercizio commerciale e la relativa superficie di vendita sono come di seguito definite:

- Esercizi di vicinato (fino a 150 mq. di superficie di vendita) sempre ammessi su tutto il territorio comunale;
- Medie strutture di vendita (fino a 500 mq. di superficie di vendita) sempre ammessi all'interno del tessuto urbano consolidato nelle sole zone D2;
- Medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq. di superficie di vendita) non ammesse
- Grandi strutture di vendita (oltre i 1.500 mq. di superficie di vendita) non ammesse

La dimensione complessiva (comprensiva di quelle esistenti) delle medie strutture di vendita su tutto il territorio comunale non potrà essere superiore ai mq. 3.421 intendendosi questa superficie la massima raggiungibile avente come bacino d'utenza i soli residenti ed addetti ad unità locali presenti sul territorio comunale. Pertanto il rilascio di nuove licenze commerciali sarà subordinato alla verifica del non superamento della soglia massima prevista dal presente comma.

## **Articolo 37 - APPROVATO**

### **LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA COMMERCIALI**

Su tutto il territorio comunale, ove ammesso dalle singole zone urbanistiche, sono confermati gli esercizi commerciali con le relative superfici di vendita esistenti.

I nuovi insediamenti commerciali o gli ampliamenti degli esistenti sono possibili solo dove le norme delle singole zone urbanistiche lo consentono, entro i limiti dimensionali prefissati ed alle condizioni previste.

All'interno delle zone dove è ammessa l'attività commerciale la tipologia dell'esercizio commerciale e la relativa superficie di vendita sono come di seguito definite:

- Esercizi di vicinato (fino a 150 mq. di superficie di vendita) sempre ammessi su tutto il territorio comunale;
- ~~Medie strutture di vendita (fino a 500 mq. di superficie di vendita) sempre ammessi all'interno del tessuto urbano consolidato nelle sole zone D2;~~
- ~~Medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq. di superficie di vendita) non ammesse~~
- *Medie strutture di vendita di primo livello: singoli esercizi o strutture di vendita organizzate in forma unitaria identificabili come centri commerciali o parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra 150 mq e 600 mq.;*
- *Medie strutture di vendita di tipo superiore: singoli esercizi o strutture di vendita organizzate in forma unitaria identificabili come centri commerciali o parchi commerciali con superficie di vendita superiore ai 600 mq e inferiore ai 1.500 mq.;*
- Grandi strutture di vendita (oltre i 1.500 mq. di superficie di vendita) non ammesse

La dimensione complessiva (comprensiva di quelle esistenti) delle medie strutture di vendita su tutto il territorio comunale non potrà essere superiore ai mq. 3.421 intendendosi questa superficie la massima raggiungibile avente come bacino d'utenza i soli residenti ed addetti ad unità locali

presenti sul territorio comunale. Pertanto il rilascio di nuove licenze commerciali sarà subordinato alla verifica del non superamento della soglia massima prevista dal presente comma.